



Riunione del 3 Luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 81**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente - estensore

79.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- 1) Pol. Dil. Apsia Sport Club in persona del Presidente p.t.;**
- 2) PALMA Andrea n.q. di Presidente della Pol. Dil. Apsia Sport Club;**
- 3) BAGGIO Luca – atleta**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Pol. Dil. Apsia Sport Club in persona del Presidente p.t.** per aver fatto svolgere in data 28.3.13 - senza autorizzazione alcuna - un allenamento di un tesserato della ASD San Gaetano SG Volley nella persona dell'atleta Luca BAGGIO in aperta violazione della norma che subordina l'allenamento del citato atleta previa autorizzazione scritta del sodalizio di appartenenza (ovvero del sodalizio ASD San Gaetano SG Volley) violando pertanto gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché agli artt. 17 e 19 dello Statuto FIPAV ed infine quanto di cui agli artt. 19 e 30 R.A.T.;

- **il sig. PALMA Andrea n.q. Presidente della Pol. Dil. Apsia Sport Club** per responsabilità indiretta ex Art. 55, Reg. Giur.;

- **l'atleta sig. Luca Baggio** (*tesserato per la ASD San Gaetano SG Volley*) per aver svolto un allenamento presso altro sodalizio denominato Pol. Dil. Apsia Sport Club senza aver dato comunicazione a riguardo al suo sodalizio di appartenenza e pertanto senza alcun nulla osta scritto in tal senso violando, pertanto, gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché degli artt. 17 e 19 dello Statuto FIPAV ed infine quanto di cui agli artt. 19 e 30 R.A.T.



A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l'incolpato Andrea Palma faceva pervenire con lettera del 30/05/2013 alcuni chiarimenti, dichiarando di aver avuto notizia del fatto contestato solo a seguito della comunicazione da parte del sodalizio San Gaetano SG Volley e di scusarsi comunque per quanto accaduto.

Alla luce di ciò, chiusa la fase istruttoria, la Procura Federale formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi a questa commissione.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 3 luglio 2013 alla quale comparivano il presidente del sodalizio Apsia Sport Club sig. Andrea Palma e l'atleta sig. Luca Baggio.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato Andrea Palma prima alla Procura Federale e poi a questa Commissione;
- udite le argomentazioni delle parti comparse;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Massimo Caravetta che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per tre mesi a carico del sig. Andrea Palma e del sig. Luca Baggio, nonché della multa di € 250,00 a carico del sodalizio

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla comunicazione inoltrata alla Procura Federale, in data 5.4.2013, dal sodalizio ASD San Gaetano-SG Volley Roma, a mezzo della quale si denunciava il fatto che l'atleta Luca Baggio, tesserato e vincolato con la società esponente, aveva effettuato in data 28.03.2013 un allenamento, senza alcuna autorizzazione, presso la Pol. Dil. Apsia SC.

All'esito del materiale istruttorio acquisito, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dagli incolpati, il fatto denunciato può ritenersi accertato nella sua storicità, ma deve verosimilmente essere ricondotto nel più mite ambito in cui ebbe a verificarsi.

Entrambi gli incolpati, infatti, hanno sostenuto che la riunione cui ebbe a partecipare l'atleta Luca Baggio, vuoi per l'assenza dello staff tecnico del sodalizio, vuoi per l'imminenza delle festività pasquali (era il giovedì santo), non aveva i connotati tipici dell'allenamento tecnico, quanto piuttosto quelli di una riunione conviviale, avvalorata dal fatto che l'atleta avesse parecchi amici nella rosa del sodalizio ospitante. Deve peraltro escludersi che l'atleta abbia agito con dolo e nella consapevolezza di arrecare danno al sodalizio di appartenenza se è vero, come affermato dall'atleta stesso e non sconfessato dagli atti, che fu proprio l'atleta ad informare l'ASD San Gaetano dei fatti oggetto di causa;

parimenti risulta possa escludersi il dolo in capo al sodalizio incolpato, non risultando agli atti che la dirigenza dello stesso fosse informata della presenza dell'atleta Luca Baggio all'allenamento de quo.



Tali circostanze trovano conferma nel fax trasmesso da tale sodalizio, poco prima dell'udienza, a mezzo del quale si informa questa Commissione del successivo chiarimento avuto dalle parti e del totale impegno profuso dall'atleta nel corso dell'intera stagione.

Pur tuttavia, se pur con le precisazioni che precedono, la condotta degli incolpati integra una chiara violazione dei generali principi di probità e lealtà sportiva sanciti dall'art. 16, comma 3 dello Statuto FIPAV e dall'art. 19 lett.a) del R.A.T. , nonché nello specifico delle prescrizioni di cui all'art. 30 comma 1 del R.A.T. Tale ultima norma, in particolare, sancisce a carico del tesserato un obbligo di fedeltà che deve essere osservato con scrupolo e con la massima trasparenza, evitando comportamenti idonei anche solo potenzialmente a ledere i diritti e le aspettative del sodalizio di appartenenza; la stessa norma impone a tutti i sodalizi di vigilare affinché gli atleti non vengano meno agli obblighi insiti nel vincolo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto dello spirito collaborativo palesato dagli incolpati e della condotta processuale degli stessi, questa Commissione ritiene che non vi siano i presupposti per sanzionare il sodalizio incolpato e delibera di irrogare a carico degli altri incolpati le sanzioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Palma Andrea e del sig. Luca Baggio la sanzione dell'ammonizione con diffida e dispone il non luogo a procedere nei confronti del sodalizio Pol. Dil. Apsia Sport Club.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 8 Luglio 2013